

geflagten zur Last gelegten Handlungen nach luzernischem Strafrechte strafbar seien. In dieser Hinsicht ist maßgebend § 223 des luzernischen Strafgesetzbuches, welcher lautet: „Die zum Nachteil der Vermögensrechte eines Andern in was immer für einer Absicht unternommene Täuschung, sie mag durch arglistige Entstellung der Wahrheit, oder durch vorsätzliche rechtswidrige Vorenthaltung derselben geschehen sein, ist Betrug. Der Betrug wird, ohne Rücksicht darauf, ob der beabsichtigte Schaden wirklich eingetreten, als vollendet betrachtet, sobald die täuschende Handlung beendet ist,“ in Verbindung mit der Auffassung und Auslegung, welche die luzernischen Strafgerichte dieser Gesetzesbestimmung gegeben haben. Danach sind aber die in dem Haftbefehle der Frau Hryniewsky und ihrem Sohne zur Last gelegten Handlungen nicht strafbar. Denn, wie dem Bundesgericht bekannt ist, wird nach der luzernischen Strafrechtspraxis in Fällen, wie die vorliegenden, ein strafbarer Betrug nur angenommen, wenn die unwahre Tatsache der Zahlungsfähigkeit vorgespiegelt oder die wahre Tatsache der Zahlungsunfähigkeit in rechtswidriger Weise verschwiegen worden ist. In dieser Richtung enthält aber der Haftbefehl bezüglich sämtlicher Anklagepunkte keine die Angeklagten belastende Behauptungen. Gemäß dem oben citierten Art. 1 Ziff. 13 des Auslieferungsvertrages kann daher dem gestellten Auslieferungsbegehren nicht entsprochen werden.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Auslieferung der Valerie Letwa Hryniewsky von Krakowo und des Heinrich Hryniewsky von Krakowo wird nicht bewilligt.

2. Vertrag mit Italien. — *Traité avec l'Italie.*

128. *Sentenza del 18 ottobre 1894 nella causa Pellegrini.*

A. In seguito a processo per fallimento doloso svoltosi davanti il Tribunale civile e penale di S. Miniato in prima, e davanti la Corte d'appello di Firenze in seconda istanza, gli imputati Giuseppe Lazzareschi, Emilio Santini, Renato Cerboni, Enrico Cioli, Giovanni e Ettore Pellegrini, Candido Pucioni e Baldassare Giannini venivano dichiarati: il primo colpevole di bancarotta fraudolenta, gli altri colpevoli del reato dell' art. 865 del Codice di commercio italiano, e condannato il Giovanni Pellegrini ad anni tre di reclusione. Detto articolo prescrive: « Sono puniti colla reclusione sino a cinque anni » coloro che senza complicità in bancarotta sono convinti: » 1° di avere in un fallimento scientemente distratto, ricettato o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni » mobili o immobili del fallito; » 2° ecc. ecc. Questa figura di reato venne ravvisata dal Tribunale di S. Miniato nei fatti seguenti: Il 2 marzo 1892 fu dichiarato il fallimento di Giuseppe Lazzareschi e fissata la data della cessazione dei pagamenti al 17 febbraio antecedente. Essendo sorto il sospetto che Lazzareschi avesse distratto parte dell' attivo in frode dei creditori, fu instruita regolare procedura, in seguito alla quale risultò che Cerboni Renato da Vinci, pregato da Santini Emilio, sugli ultimi di gennaio o sui primi di febbraio 1892, di ricevere in casa sua una certa quantità di mercanzie, recavasi una sera in compagnia del suo cognato Enrico Cioli ad Empoli, ed ivi, condotto da uno sconosciuto al magazzino di Giuseppe Lazzareschi, caricavano alla presenza e coll' aiuto di quest'ultimo otto colli di merce che poi trasportarono a Vinci nella casa Cerboni. Più tardi, dietro sollecitazione del Santini di disfarsi in un modo qualsiasi della merce ricevuta (che da certo Bicchi Vincenzo era stata stimata da 1300 a 1400 fr.), Cerboni rivolgevasi a Giovanni Pellegrini di Stabbia perchè

gli trovasse un compratore. Pellegrini scrisse il 24 marzo 1892 ad un suo parente Baldassare Giannini di Centigliano, e fece trasportare gli otto colli di merce, due dei quali sparirono durante il trasporto, per mezzo di Candido Puccioni nella propria casa di Stabbia. Quivi le mercanzie furono visitate da Baldassare Giannini, e dopo alcune trattative comperate per fr. 800.

B. In base a questa sentenza la Legazione italiana a Berna domanda ora l'extradizione di Pellegrini Giovanni per partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta, come all'art. 2 N° 11 del trattato fra la Svizzera e l'Italia. Contro questa domanda si oppone il Pellegrini, fondandosi sui seguenti motivi: Il delitto pel quale egli è stato condannato dal Tribunale di S. Miniato non è quello di complicità o partecipazione a bancarotta fraudolenta, ma quello speciale dell'art. 865 del Codice di commercio italiano, che non è previsto come causa di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia. Questo articolo esclude anzi espressamente la complicità o partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta. Ciò rilevasi dal testo dell'articolo suddetto e nella fattispecie dal fatto accertato dalla sentenza del Tribunale di S. Miniato, che egli, Pellegrini, non ebbe parte nella sottrazione o trafugamento della merce, se non 20 e più giorni dopo l'apertura del fallimento. L'extradizione non potersi accordare neppure per titolo di frode, furto o simili conforme all'art. 2, N° 12, del trattato, la merce trafugata essendo stata venduta per fr. 800, dunque per un valore inferiore a quello richiesto dal trattato. Del resto la copia della sentenza di condanna, prodotta dalla Legislazione italiana, non offre carattere serio di autenticità, non portando essa la firma del presidente del tribunale giudicante e nella legalizzazione apposta dalla cancelleria essendo espresso un « salvo ecc. » che denota evidentemente mancanza di formalità essenziali.

C. La Legazione italiana a Berna, alla quale fu comunicato l'atto di opposizione Pellegrini, dichiara di insistere nella propria domanda, e fa osservare che il delitto pel quale il Pellegrini è stato condannato, è in realtà una vera partecipazione

al reato di bancarotta fraudolenta e cade come tale sotto l'ultimo alinea dell'art. 2 del trattato 1868.

D. Nel suo preavviso il Procuratore generale della Confederazione opina invece, che l'ultimo alinea del trattato 1868, secondo il quale « l'extradizione deve essere accordata per ogni sorta di complicità e compartecipazione alle infrazioni » indicate negli articoli antecedenti, contempla solo le figure di complicità esposte nella parte generale dei Codici penali (così per es. negli art. 63 e 64 del Cod. pen. ital.), ma non è applicabile a delitti speciali come quello previsto dall'art. 865 del Cod. di comm. italiano, che esclude espressamente la complicità in bancarotta. Il Procuratore generale ritiene tuttavia che l'extradizione potrebbe essere accordata in base all'art. 2, N° 11, del trattato, il titolo di fallimento doloso ivi previsto dovendo essere inteso in un senso affatto generale, comprendente ogni sorta di frodi commesse in un fallimento a danno dei creditori, e il reato dell'art. 865 Cod. di comm. italiano essendo distinto da quello di bancarotta fraudolenta unicamente pel fatto, che il colpevole, invece di essere il fallito, è una terza persona, ciò che non ha importanza dal punto di vista dell'extradizione.

Per i seguenti motivi:

1. I requisiti dell'art. 9 del trattato sono stati adempiti. Della sentenza del Tribunale di S. Miniato è stata prodotta una copia autentica, legalizzata da un pubblico ufficio. Essa non porta è vero la firma del presidente del Tribunale giudicante, ma una simile formalità non è richiesta neppure dall'art. 9 del trattato. L'espressione « salvo ecc. » adoperata dall'ufficio vidimante, denota evidentemente l'omissione di una formola vidimativa convenzionale, non, come sostiene l'opponente, la mancanza di formalità essenziali inframanti il giudizio.

2. L'extradizione non può essere accordata. L'art. 865 del Codice di commercio italiano contempla fuori di dubbio un delitto *sui generis*, indipendente e distinto della bancarotta fraudolenta, quale è prevista all'art. 860 del Codice di comm. italiano e al § 231 del Codice pen. ticinese. Sotto il disposto

dell'art. 865 non cadono, a stregua del tenore preciso di questo articolo, che delitti commessi da terze persone senza complicità in fallimento. Ciò risulta anche dal titolo generico sotto il quale è stato compreso l'art. 865. Per le diverse forme di partecipazione dei terzi ad un fallimento doloso, si applicano invece, come è detto chiaramente nei motivi sul Codice di commercio italiano (vedasi il commentario Castagnola, Fonti e Motivi, vol. III, pag. 252) i principi generali del Codice penale. La ragione del disposto speciale dell'art. 865 deve essere cercata secondo Carrara (Programma, parte spec. vol. VII § 3449 e seg.), e secondo le sentenze di tribunali italiani menzionate nel commentario Castagnola — Giurisprudenza, pag. 571, nella possibilità che i delitti previsti dall'art. 865 possano essere commessi anche senza concerto col fallito. La condanna dell'imputato Cerboni, convinto di avere agito in presenza e coll'aiuto di Lazzareschi, come colpevole del delitto dell'art. 865, può bensì da questo punto di vista apparire sorprendente, ma non autorizza a ritenere, che la pena sia stata pronunciata per un altro reato di quello enunciato espressamente nella sentenza, sulla quale la domanda di estradizione si appoggia, e che quadra esattamente ai fatti accertati a carico del Pellegrini.

3. L'opinione del procuratore generale, che l'extradizione sia da accordarsi per titolo di fallimento doloso a senso dell'art. 2, N° 11, del trattato, non può essere accettata. Il delitto di fallimento doloso, come è inteso anche dal trattato fra la Svizzera e l'Italia, è una forma di reato applicabile solo al fallito come agente principale, ed alla quale i terzi possono partecipare solo come complici. Se invece i terzi hanno agito da soli, senza concerto col fallito, essi si rendono colpevoli di un delitto speciale, non di fallimento doloso. Le distrazioni da loro commesse a danno dei creditori possono cadere bensì sotto le nozioni di furto, frode, appropriazione indebita ecc., ma la nozione del fallimento doloso è a loro inapplicabile. Qualunque sia la somiglianza che questi delitti hanno colla bancarotta fraudolenta relativamente agli effetti, l'extradizione non può essere tuttavia accordata che in virtù del loro

carattere speciale. Estendendo in materia di estradizione la nozione di bancarotta fraudolenta nel senso proposto dal procuratore generale, si arriverebbe a questo risultato, che in virtù del disposto speciale dell'art. 2, N° 12, del trattato fra la Svizzera e l'Italia, la distrazione ed occultamento della proprietà altrui sarebbero diversamente trattati, secondo che commessi in occasione di un fallimento a danno dei creditori, oppure nei rapporti ordinari a danno di un terzo qualsiasi. Ora nessuna ragione intrinseca milita per un simile procedere.

4° Ne consegue che l'extradizione deve essere rifiutata tanto sotto il titolo di fallimento doloso, quanto sotto quello di semplice partecipazione al medesimo. La questione invece se nei fatti accertati a danno del Pellegrini potrebbe ravvisarsi una delle figure di reato previste al N° 12 dell'art. 2 del trattato, non può essere discussa, la domanda di estradizione essendo stata appoggiata unicamente sul N° 11, art. 2, del trattato.

Il Tribunale federale pronuncia :

L'extradizione di Giuseppe Pellegrini alle autorità italiane non è accordata.